

QUESITI MIULLI

Quesito 1

Ragione ipotizzabile per un altro rinvio così importante

Noto è che la proposta di concordato, dopo la sua discussione, deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto, ovvero dalla maggioranza dei creditori chirografari. Nel Concordato Miulli, l'udienza di discussione, fissata, dopo un primo rinvio, per il giorno 19.06.2014 è stata nuovamente rinviata: quest'ultimo rinvio è stato disposto dal GD su richiesta degli estimatori, che assistono i Commissari nella valutazione dei beni; la ragione della richiesta di rinvio da parte degli stimatori risiede nel fatto che gli stessi hanno rappresentato al GD di non avere completato le operazioni di valutazione dei beni: si è trattato, quindi, di un rinvio assolutamente necessario, perché l'incompleta valutazione dei beni ha impedito ai Commissari il deposito dell'inventario e della loro relazione particolareggiata che, tra l'altro, ha per oggetto anche il giudizio di fattibilità del concordato, giudizio che si basa, soprattutto, sulle garanzie offerte ai creditori dal patrimonio del debitore.

In conclusione il disposto rinvio è legittimo e giustificato: mancando la perizia sui beni del concordato, i Commissari non hanno potuto redigere l'inventario e la loro relazione, che, depositata e trasmessa ai creditori almeno dieci giorni prima della adunanza, con la proposta di concordato doveva essere l'oggetto di discussione dell'udienza fissata per il 19.06.2014.

Avvocato Giuseppe O. B. Nocco

Quesito 2

E' opportuno imputare la perdita prevista tutta all'esercizio 2013 dopo il rinvio di cui sopra, dando per scontato che l'IVA rimarrà in sospeso fino alla sentenza definitiva?

La perdita fiscale per credito verso un cliente sottoposto a procedura di concordato preventivo è deducibile nell'anno in cui interviene il decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 Regio Decreto 1 marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare).

Come è noto, il giudizio di omologazione da parte del tribunale (art.181) interviene dopo la procedura di voto dei creditori (art.174 e ss. della L.F.); ma, si ripete, dipendendo la possibilità di portare a perdita il credito da parte del creditore ammesso non tanto dall'omologazione finale quanto dalla mera ammissione del debitore alla procedura, sarà possibile dedurre la perdita fin dal momento dell'ammissione del debitore alla procedura (art.163) sulla base delle percentuali che si evincono dai documenti (fra cui il piano di concordato) allegati alla domanda di concordato ex art.161 L.F..

Più rigida è la normativa dal punto di vista Iva, laddove si prevede che la nota di variazione Iva possa essere emessa, e quindi l'Iva recuperata, ben dopo il giudizio di omologazione del concordato preventivo, ossia quando il debitore adempie agli obblighi assunti con il concordato e cioè dopo che il liquidatore giudiziale avrà depositato il piano di riparto finale della procedura.

Alla domanda quindi, così come formulata, se “sia opportuno imputare la perdita prevista tutta all'esercizio 2013 dopo il rinvio di cui all'oggetto, dando per scontato che l'IVA rimarrà in sospeso fino alla sentenza definitiva” rispondo che:

“è opportuno farlo per l'esercizio 2013, se questo è l'anno in cui è intervenuto il decreto di ammissione alla procedura, a prescindere dalle sorti dell'adunanza e voto dei creditori, fermo restando che il recupero dell'Iva è comunque rimandato a ben dopo il giudizio di omologazione, ossia all'atto del deposito del piano di riparto finale da parte degli organi della procedura, ove si evincerà, anche a distanza di anni, come e quanto il creditore abbia adempiuto alle promesse fatte in sede di presentazione della domanda di concordato, facendo così emergere quei tratti di assoluta certezza e definitività della perdita che sono i requisiti essenziali richiesti dalla legge per il recupero dell'Iva”

Dr. Michele Mastrodonardo